



# COMUNE di CREMELLA

Provincia di Lecco

**ORDINANZA N. 02/2012**

## **ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CADORNA**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che in Via Cadorna all'interno dell'area di parcheggio pubblico adiacente al Campo Sportivo Comunale, posto in Via Cadorna hanno di recente e con una certa frequenza sostato impropriamente (per alcuni giorni e su tutta l'area) autocaravan (camper) e caravan (roulottes) appartenenti a nomadi, creando particolari disagi, in particolare ai frequentatori del campo da gioco, perché in tal modo viene a ridursi completamente lo spazio riservato alla sosta delle autovetture;

Preso atto di recenti Ordinanze con tingibili ed urgenti del Sindaco di Cremella, con cui venne ordinato lo sgombero da sedimi stradali ed aree annesse, abusivamente adibiti ad accampamento di roulottes, caravan e simili in Via Cadorna (parcheggio pubblico adiacente al Campo Sportivo Comunale);

Rilevato che l'area di parcheggio succitata posta adiacente al campo sportivo comunale, è interessata da un traffico sostenuto, in quanto principalmente utilizzata da molti frequentatori del campo da gioco, i quali lasciano le proprie autovetture in sosta, sia nei giorni feriali che durante i consueti allenamenti sportivi, sia nei giorni festivi in occasione delle partite di gioco;

Considerato che non vi sono altre aree di parcheggio limitrofe idonee a far fronte a tale problematica e che la sosta lungo la carreggiata stradale tenuto conto le caratteristiche ed il calibro della carreggiata e la vicinanza delle intersezioni di via Cadorna – Via Confalonieri, costituirebbero grave intralcio alla circolazione veicolare;

Dato atto che ad oggi non sono possibili soluzioni alternative, né sono attuabili azioni che nell'immediato consentano la sosta giornaliera o meglio l'individuazione di spazi all'interno dell'area predetta, riservati a caravan e autocaravan (la cui circolazione e sosta sono disciplinate dall'art. 378 del Regolamento del C.d. S in relazione all'art. 185 del C.d.S.);

Considerato che anche gli interventi legati alla circolazione veicolare nel loro senso più ampio, sono ricompresi nella tutela della sicurezza pubblica, costituiscono certamente un aspetto primario dell'azione dell'Amministrazione Comunale;;

Preso atto della Direttiva del Ministero dell'Interno n. 227 del 15 gennaio 2008, avente per oggetto "Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan";

Preso atto della Circolare del ministero dei Trasporti N. 31543 del 02 aprile 2009, avente per oggetto: "corretta interpretazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan", che richiama la Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000" sulla corretta applicazione delle norme del C.d.S. in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione";

PRECISATO che l'oggetto vietato dalla presente Ordinanza non è quello di disincentivare in via generale la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art. 185 del Codice della Strada (seppur saltuariamente esercitata sul territorio comunale) ma vuole unicamente fronteggiare una situazione di emersa criticità a scapito della viabilità pubblica individuata su una determina area;

ATTESO altresì, che per i motivi in premessa esposti, i frequentatori del campo da gioco, rappresentano la fascia di utenza più interessata dal presente provvedimento;

VALUTATA la volontà dell'Amm.ne Comunale, intesa a garantire la sicurezza della circolazione stradale (transito sosta) nell'interesse pubblico, presso l'area parcheggio di fronte al Campo Sportivo Comunale, posto in Via Cadorna;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 190 del Codice della Strada - Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e successive integrazioni e modifiche;

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08/2000 n.267;

Visto il decreto del Sindaco n.08 del 30/12/2011 R.G. n.12;

### **ORDINA**

**Di istituire il DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (h. 0 – 24) CON RIMOZIONE FORZATA, PER AUTOCARAVAN (camper) e CARAVAN (roulottes), DI FRONTE AL CAMPO SPORTIVO POSTO IN VIA CADORNA NEL PARCHEGGIO DI VIA CADORNA;**

**DI APPORTARE LA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (segnale /i compositi), con riportato quanto segue:**

- figura II 74 Art. 120, in relazione alle figure II 146 e 147 Art. 125;
- l'iscrizione di cui ai pannelli integrativi delle figure 3/a e II/6m dell'art. 83 dello stesso Regolamento.

## AVVERTE

L'Ufficio Tecnico Comunale è incarico della collocazione e manutenzione della regolare e prescritta segnaletica;

Dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, nonché la trasmissione al Comando Stazione Carabinieri di Cremella e la diffusione negli altri modi consueti.

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241 si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n.1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere; per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Milano. In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Cremella, li 30/01/2012

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ingo Geom. Klavio